

REGOLAMENTO (CEE) N. 3652/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1200/88 che istituisce un meccanismo di controllo all'importazione di ciliegie acide, fresche, originarie della Jugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo ⁽¹⁾ all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽²⁾, concluso in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, prevede che la Jugoslavia limiti le proprie esportazioni di ciliegie acide, denominate «visciole» nel protocollo aggiuntivo, fresche o refrigerate verso la Comunità; che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/90 ⁽⁴⁾, le ciliegie refrigerate devono essere classificate nella stessa voce doganale delle ciliegie fresche;

considerando che, a decorrere dalla seconda tappa del periodo di transizione, il Portogallo applica all'importazione le preferenze accordate dalla Comunità a taluni paesi terzi; che è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1200/88 ⁽⁵⁾

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1200/88 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di ciliegie acide fresche di cui ai codici NC ex 0809 20 10 e ex 0809 20 90, originarie della Jugoslavia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato, dagli Stati membri interessati agli operatori che ne fanno richiesta qualunque sia il luogo di stabilimento nella Comunità di detti operatori.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato al deposito di una cauzione che garantisce che l'importazione verrà effettuata durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non venga effettuata durante detto periodo o venga solo effettuata parzialmente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.

⁽²⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 7.